



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA

**C O P I A**

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GUSSOLA NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS".	Nr. Progr.	<b>35</b>
	Data	<b>07/06/2019</b>
	Seduta Nr.	<b>5</b>

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 07/06/2019 alle ore 21:00.*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BELLI FRANZINI STEFANO	S	CARBONI LARA	S	CAVALLI ARNALDO	S
FRANCHI PIER LUIGI	S	BIA DORIS	S		
LODI RIZZINI VITTORINO	S	DEPIETRI SABRINA	S		
DAOLIO ALESSANDRO	S	VOLTINI MIRIAM	S		
QUARENGHI ANNA CATERINA	S	MANGONI NICOLO'	S		
<i>TOTALE Presenti: 11</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>			

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT. CINI MARCO.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

Carboni Lara, Quarenghi Anna Caterina, Mangoni Nicolo'

**OGGETTO:**  
**ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GUSSOLA NEL  
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS".**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, con le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-*quinquies*, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di "assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni", ha sancito come "obbligatorio", per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l'"esercizio delle funzioni fondamentali" mediante unione di comuni o convenzione, aggiungendo che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;

- che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 ha confermato, in capo alle comunità locali, la facoltà di scelta della propria forma associativa, definendo, con chiarezza, le funzioni fondamentali dei comuni, eliminando la distinzione fra comuni con popolazione superiore e comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e privilegiando il modello associativo dell'unione di comuni (di cui all'art. 32 del T.U.E.L.);

- che il termine, stabilito dall'art. 14, comma 31-*ter*, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., entro il quale i comuni devono assicurare l'attuazione delle disposizioni in materia di gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamentali elencate all'art. 14, comma 27, del medesimo decreto, più volte prorogato, è stato differito al 31 dicembre 2016 dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 210/2015, convertito, con modificazioni, in L. n. 21/2016, al 31 dicembre 2017 dall'art. 5, comma 6, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 19/2017, al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1120, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, al 30 giugno 2019 dall'art. 1, comma 2-*bis*, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 e, da ultimo, al 31 dicembre 2019 dall'art. 11-*bis*, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12;

- che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell'Unione dei Comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS", il cui atto costitutivo è stato sottoscritto in data 9 aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 2552/2016), registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - Ufficio Territoriale di Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3;

- che, con deliberazioni adottate dai rispettivi organi esecutivi, i Comuni associati hanno trasferito il personale dipendente all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", con decorrenza 1° gennaio 2017;

- che, in data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni associati hanno conferito all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-*bis*), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito elencate:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi statistici ed informativi;

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai rispettivi organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell'Unione hanno sottoscritto le convenzioni di conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" di tutte le sopraelencate funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni;

- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione ha preso atto del trasferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° gennaio 2017;

- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio dell'Unione ha recepito il conferimento, in capo all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo il termine di decorrenza della gestione associata delle stesse alla data del 1° gennaio 2017;

- che gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni;

- che, in base a detta previsione, i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, hanno conferito all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" anche le funzioni amministrative non fondamentali relative alla missione 06 "politiche giovanili, sport e tempo libero" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico;

- che il Consiglio dell'Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all'Unione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto dell'Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta missione 06 "politiche giovanili, sport e tempo libero" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa convenzione, avvenuta in data 16/09/2017;

- che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello Unioni, con nota in data 14/11/2016, ha assegnato all'Unione "TERRAE FLUMINIS" il Codice Ministeriale Unione 1030266170;

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l'iscrizione dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed assegnato alla medesima il numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;

- che l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" fra i Comuni di Gussola (n. 2.710 abitanti al 31/12/2018) e Torricella del Pizzo (n. 584 abitanti al 31/12/2018) ha una consistenza demografica di n. 3.294 abitanti al 31/12/2018;

- che l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" fra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo rispetta i limiti demografici previsti dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 22/2011, in quanto l'insieme dei Comuni associati raggiunge il limite demografico minimo pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;

**PREMESSO**, inoltre:

- che, con decreto del Ministro dell'interno in data 20 marzo 2019, veniva fissata per il giorno di domenica 26 maggio 2019 la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per domenica 9 giugno 2019 la data per l'eventuale turno di ballottaggio;

- che, con decreto del Prefetto della provincia di Cremona Prot. n. 17889/2019 in data 21 marzo 2019, venivano indette, per il giorno di domenica 26 maggio 2019, le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali in 90 comuni della provincia;

- che, nell'ambito della provincia di Cremona, tra le amministrazioni giunte a scadenza naturale del mandato risultava il Comune di Gussola;

- che, nelle predette consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, a seguito delle operazioni di riepilogo dei voti e di proclamazione degli eletti effettuate dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 27 maggio 2019, è risultato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Gussola il sig. Stefano Belli Franzini, nato a Casalmaggiore (CR) il giorno 21/09/1983;

- che il Sindaco assume le proprie funzioni di responsabile dell'amministrazione del comune e di rappresentante dell'ente (art. 50, commi 1 e 2, del T.U.E.L.), di autorità locale (art. 50, comma 4, del T.U.E.L.) e di ufficiale del Governo (art. 54 del T.U.E.L.) per la "sola forza ed efficacia del suffragio universale" (circolare del Ministero dell'Interno 30 giugno 1999 numero 3) e quindi in seguito alla "proclamazione degli eletti";

- che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni, decorrenti, per il Sindaco, dalla proclamazione degli eletti consacrata nell'apposito verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni, dunque dal 27 maggio 2019, e, per i Consiglieri Comunali, all'atto della proclamazione degli eletti ai sensi degli artt. 38, comma 4, e 41, comma 1, del T.U.E.L., una volta esperito, con esito positivo, il procedimento di convalida per l'esame della condizione degli eletti, da esperire, necessariamente, nella prima seduta consiliare;

- che la presente è la prima seduta, di insediamento, del Consiglio Comunale eletto nelle consultazioni amministrative svoltesi nel giorno di domenica 26 maggio 2019, a seguito di convocazione disposta (rif. Prot. n. 3096/2019 del 31/05/2019) nel termine perentorio previsto dall'art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, a norma del citato art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nel corso della presente seduta di insediamento, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, con propria precedente deliberazione C.C. n. 27 in seduta odierna del 07/06/2019, si è provveduto, con esito positivo, all'esame della condizione degli eletti nelle predette consultazioni amministrative, tanto nei confronti dei Consiglieri proclamati eletti, quanto nei confronti del Sindaco risultato eletto, facendo constare l'assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e, pertanto, convalidando la proclamazione degli eletti effettuata, in data 27 maggio 2019, dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni;

- che, con decreto n. 4/2019 del 06/06/2019 (Prot. n. 3250/2019), il Sindaco del Comune di Gussola ha nominato i componenti della Giunta Comunale e, tra questi, il Vicesindaco, e ne ha dato comunicazione a questo Consiglio Comunale nella presente seduta, come da precedente verbale di deliberazione C.C. n. 29 in seduta odierna del 07/06/2019;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 32 (*Unione di comuni*), commi 3 e 4, del T.U.E.L., a norma del quale: "*3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.*

*4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.*";

**VISTA** la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante "*Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*", e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 18 (*Unioni di comuni lombarde*) della prefata L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, laddove, al comma 5, dispone: "*Sono organi dell'unione il presidente, la giunta e il consiglio e sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. Gli statuti delle unioni possono prevedere che, oltre ai componenti elettivi di cui al precedente periodo, i sindaci dei comuni associati siano*

*membri di diritto del consiglio dell'unione. Le sedute del Consiglio dell'unione sono pubbliche. Lo statuto può, altresì, prevedere criteri di ponderazione del voto spettante ai componenti del consiglio.”;*

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 22, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2012.», tuttora in vigore;

- il Regolamento Regionale 27 luglio 2009, n. 2, rubricato “Contributi alle unioni di comuni lombarde in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).”, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento Regionale 27 gennaio 2016 - n. 2, recante “Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)»”;

- il Regolamento Regionale 13 marzo 2019, n. 4, recante «Modifiche agli articoli 2, 5, 11, 18 e 22, nonché all'allegato B del Reg. reg. 27 luglio 2009, n. 2 “Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)”.»;

- la D.G.R. 27 marzo 2015, n. X/3304, rubricata «Istituzione del registro delle unioni di comuni lombarde ai sensi dell'art. 20bis della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 “Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e approvazione delle modalità di iscrizione e cancellazione (di concerto con l'Assessore Garavaglia).»;

**RICHIAMATI** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo “Statuto comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 45 (Unione di Comuni) dello Statuto comunale, il quale, dopo aver previsto, al comma 1, che il Comune, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza, possa promuovere, con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o aderirvi, al comma 3 testualmente recita: “Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.”;

**VISTO** lo Statuto dell'Unione dei Comuni Lombardia “TERRAE FLUMINIS”, nel testo vigente approvato con deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017;

**RICHIAMATI**, in particolare:

- l'art. 11 (*Gli organi di governo*) dello Statuto dell'Unione "TERRAE FLUMINIS", a norma del quale: "1. *Gli organi di governo dell'Unione, formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati, sono:*

- a) *il Consiglio*
- b) *la Giunta;*
- c) *il Presidente.*

2. *Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.*

3. *L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.*

4. *Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono, quindi, soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto disposto dall'articolo 29 del presente Statuto in merito alla durata del mandato del Presidente dell'Unione. Nel caso vi fossero elezioni amministrative temporalmente differenziate, si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.*

5. *In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.*

6. *Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri non è riconosciuta alcuna retribuzione, gettone, indennità o emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire, se spettanti, di permessi, di licenze, di rimborsi di spese documentate, di rimborsi chilometrici a fronte di missioni autorizzate e di ogni altra tutela dovuta ai componenti degli organi delle Unioni, in base alla vigente normativa statale.”;*

- l'art. 13 (*Composizione del Consiglio*), commi 1 e 2, dello Statuto dell'Unione, che testualmente recita:

"1. *Il Consiglio dell'Unione è composto da Consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, la rappresentanza di genere, nonché assicurando la rappresentanza di ogni Comune.*

2. *Il numero dei componenti elettivi il Consiglio dell'Unione è pari a 10, ai quali si aggiungono i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, che ne sono membri di diritto, ripartiti come segue:*

<b>COMUNE</b>	<b>Sindaci</b>	<b>Maggioranza</b>	<b>Minoranza</b>	<b>TOTALE</b>
GUSSOLA	1	3	2	6
TORRICELLA DEL PIZZO	1	3	2	6
<b>TOTALE</b>	2	6	4	12

- l'art. 14 (*Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri*) dello Statuto dell'Unione, a norma del quale:

"1. *I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono il numero di Consiglieri riportato nella tabella di cui al precedente articolo 13. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione sono eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l'altra tutti i Consiglieri Comunali di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri*

*Comunali di maggioranza sono chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza votano i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risultano eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni Comune partecipante. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età. I Comuni aderenti all'Unione che devono eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall'originaria composizione del Consiglio Comunale, essendovi stata votata un'unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.*

[...]

*3. Fatta salva l'ipotesi della prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, i Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento o, comunque, dall'adesione di nuovi Comuni all'Unione. In caso di adesione di nuovi Comuni, tutti i Consigli Comunali provvedono, nella prima seduta utile e, comunque, nel rispetto del termine di cui sopra, all'elezione dei propri rappresentanti.*

[...]

*6. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa convalida in apposita seduta di Consiglio dell'Unione, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.*

*7. Accertata la regolarità formale dell'attestazione o delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente in carica o al Sindaco più anziano d'età nel caso di rinnovo del Consiglio dell'Unione, affinché questo provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto.*

*8. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.*

*9. I componenti del Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.*

*10. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato. [...]"*;

**DATO ATTO** che si rende necessario provvedere al rinnovo dei rappresentati del solo Comune di Gussola, interessato dalle elezioni amministrative svoltesi in data 26 maggio 2019;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, sulla base della composizione numerica del Consiglio dell'Unione prevista dal citato art. 13, comma 2, dello Statuto, procedere all'elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" e, conseguentemente, provvedere all'elezione dei 5 componenti elettivi da nominare tra i Consiglieri Comunali, dei quali 3 di maggioranza e 2 di minoranza, in aggiunta al Sindaco del Comune di Gussola, membro di diritto, nel Consiglio dell'Unione, con le modalità indicate dall'art. 14 dello Statuto, al fine di garantire il regolare funzionamento del Consiglio dell'Unione;

**EVIDENZIATO** che il Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti nel rispetto del principio di non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, dunque sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l'altra tutti i Consiglieri Comunali di minoranza presenti nel Consiglio Comunale;

**VISTO** il "Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali", approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;

**RICHIAMATO** l'art. 16, comma 2, del predetto Regolamento comunale, a norma del quale le deliberazioni consiliari concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna;



**VISTO** il “*Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi*”, approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015;

**ACQUISITO**, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale reggente, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Tanto richiamato e premesso, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione in forma segreta, a norma dell’art. 16, comma 2, del citato “*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.*”, trattandosi di deliberazione concernente persone:

Elezione di n. 3 rappresentanti della maggioranza del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”

**DESIGNATI** i tre Consiglieri scrutatori:

- sig.ra Lara Carboni (Consigliere di maggioranza);
- sig.ra Anna Caterina Quarenghi (Consigliere di maggioranza);
- sig. Nicolò Mangoni (Consigliere di minoranza);

**DISTRIBUITE** le schede, avvenuta la votazione, mediante scheda, in forma segreta, e svoltosi lo spoglio a cura dei sunnominati scrutatori, il risultato dell’elezione di n. 3 rappresentanti della maggioranza del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” è il seguente:

Per l’elezione di n. 3 rappresentanti della maggioranza, presenti n. 11, votanti n. 8 (i Consiglieri Comunali di minoranza non possono partecipare alla votazione per l’elezione dei rappresentanti della maggioranza), astenuti nessuno, hanno riportato voti:

- |  |            |
|--|------------|
| - sig.ra Anna Caterina Quarenghi (Consigliere di maggioranza): | voti n. 8; |
| - sig. Pier Luigi Franchi (Consigliere di maggioranza):        | voti n. 8; |
| - sig. Vittorino Lodi Rizzini (Consigliere di maggioranza):    | voti n. 8; |
| - schede bianche:  | n. 0;      |
| - schede nulle:  | n. 0;      |

Elezione di n. 2 rappresentanti della minoranza del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”

**DESIGNATI** i tre Consiglieri scrutatori:

- sig.ra Lara Carboni (Consigliere di maggioranza);
- sig.ra Anna Caterina Quarenghi (Consigliere di maggioranza);
- sig. Nicolò Mangoni (Consigliere di minoranza);

**DISTRIBUITE** le schede, avvenuta la votazione, mediante scheda, in forma segreta, e svoltosi lo spoglio a cura dei sunnominati scrutatori, il risultato dell’elezione di n. 2 rappresentanti della minoranza del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” è il seguente:

Per l’elezione di n. 2 rappresentanti della minoranza, presenti n. 11, votanti n. 3 (il Sindaco ed i Consiglieri Comunali di maggioranza non possono partecipare alla votazione per l’elezione dei rappresentanti della minoranza), astenuti nessuno, hanno riportato voti:

- sig.ra Miriam Voltini (Consigliere di minoranza): voti n. 3;
- sig. Nicolò Mangoni (Consigliere di minoranza): voti n. 3;
- schede bianche: n. 0;
- schede nulle: n. 0;

**CONCLUDE** le due separate votazioni, sulla base dei risultati dalle stesse scaturiti, il Sindaco proclama l'elezione dei rappresentanti del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", come segue:

<b>Consiglieri dell'Unione di Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" in rappresentanza del Comune di Gussola - Componenti elettivi</b>		
<b>1</b>	<b>Anna Caterina QUARENGHI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>2</b>	<b>Pier Luigi FRANCHI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>3</b>	<b>Vittorino LODI RIZZINI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>4</b>	<b>Miriam VOLTINI</b>	<b>Minoranza</b>
<b>5</b>	<b>Nicolò MANGONI</b>	<b>Minoranza</b>

Tanto premesso e richiamato,

#### **D E L I B E R A**

1) **DI PRENDERE ATTO** degli esiti dell'elezione descritta nelle premesse, essendo risultati proclamati eletti, a seguito di due separate votazioni in forma segreta, i seguenti rappresentanti del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS":

**MEMBRO DI DIRITTO**: sig. **Stefano BELLI FRANZINI** (Sindaco);

**CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA**: sig.ra **Anna Caterina QUARENGHI** (Consigliere Comunale);

**CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA**: sig. **Pier Luigi FRANCHI** (Consigliere Comunale);

**CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA**: sig. **Vittorino LODI RIZZINI** (Consigliere Comunale);

**CONSIGLIERE DI MINORANZA**: sig.ra **Miriam VOLTINI** (Consigliere Comunale);

**CONSIGLIERE DI MINORANZA**: sig. **Nicolò MANGONI** (Consigliere Comunale);

2) **DI DARE ATTO** che la minoranza consiliare è rappresentata, in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", dai Consiglieri Miriam Voltini e Nicolò Mangoni;

3) **DI NOMINARE**, pertanto, quali componenti elettivi del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", in rappresentanza del Comune di Gussola, oltre al Sindaco Stefano Belli Franzini, membro di diritto, i signori:

<b>Consiglieri dell'Unione di Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" in rappresentanza del Comune di Gussola - Componenti elettivi</b>		
<b>1</b>	<b>Anna Caterina QUARENGHI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>2</b>	<b>Pier Luigi FRANCHI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>3</b>	<b>Vittorino LODI RIZZINI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>4</b>	<b>Miriam VOLTINI</b>	<b>Minoranza</b>
<b>5</b>	<b>Nicolò MANGONI</b>	<b>Minoranza</b>

4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito *web* istituzionale, del Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a disporre l'immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo, con gli atti conseguenti,

**DOPO** separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

**CON** voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



**COMUNE DI GUSSOLA**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera nr. **35**      Data Delibera **07/06/2019**

**OGGETTO**

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GUSSOLA NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS".

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 04/06/2019  F.to Cini Marco
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <hr/> Data

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 07/06/2019**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGGIA**

*F.to DOTT. CINI MARCO*

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **10/06/2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 10/06/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGGIA**

*F.to DOTT. CINI MARCO*

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 10/06/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGGIA**

*DOTT. CINI MARCO*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **20/06/2019**

Data 20/06/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGGIA**

*F.to DOTT. CINI MARCO*

---